

## ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 108 del 18.05.1977

### CAPO I° - Servizio di Polizia

#### Art. 1

Il Comune istituisce un proprio servizio di polizia rurale al fine di assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti nell'interesse dell'agricoltura e della zootecnica.

#### Art. 2

Il servizio di polizia rurale del Comune è diretto dal Sindaco coadiuvato dai funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e funzionari di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti per la tutela degli interessi agrari e dalla polizia della strada.

#### Art. 3

Gli agenti privati, se legalmente riconosciuti, a mente delle vigenti norme di P. S. e per quanto si riferisce all'applicazione del presente regolamento, sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri Agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attendono alla Polizia Rurale.

### CAPO II° - Della proprietà

#### Art. 4

E' vietato il passaggio attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minore danno possibile.

#### Art. 5

L'esercizio della caccia è regolato dal T.U. approvato con R.D. 5.6.1939 n.1016, e dalla legge 2.8.1967 n. 799, entrambi modificati e integrati con legge 28.1.1970, n.17 e dalla legge regionale n.21 del 13.8.1973.

#### Art. 6

Chi intende piantare alberi deve osservare le seguenti distanze dal confine:

- a) metri 10 per gli alberi di alto fusto in pieno campo. Si intende per pieno campo il terreno suscettibile di coltura agraria adiacente a terreno coltivato. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i platani, i pioppi e simili;
- b) metri tre per gli alberi di non alto fusto in pieno campo. Sono reputati tali quelli il cui fusto è di altezza non superiore a tre metri. La stessa distanza deve essere rispettata anche per i vivai di pioppo.
- c) un metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore ai due metri e mezzo. La distanza deve essere però di due metri qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e sempre di due metri per le siepi di robinia;
- d) i vivai devono comunque essere estirpati entro 3 anni dalla piantagione;

- e) l'abbattimento di qualsiasi albero in zone che non siano quelle boschive deve comprendere anche la rimozione del ceppo onde evitare che marcendo nel terreno costituisca riparo per gli animali nocivi alle colture agricole;
- f) è vietato l'abbattimento di alberi all'interno della zona boschiva (come definita dal piano regolatore) senza autorizzazione scritta del Sindaco che prescriverà anche l'obbligo di sostituzione degli alberi abbattuti. Tutto ciò è fatto salvi i diritti di terzi e l'osservanza dei regolamenti forestali.

#### Art. 7

Non si può accendere fuoco nella campagna quando vi sia vento o condizioni di siccità. In ogni caso, l'accensione deve avvenire sempre con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino che il fuoco non sia spento.

#### Art. 8

Senza il consenso scritto del conduttore è vietato spigolare, rastrellare, raccogliere legna anche secca, sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

#### Art. 9

Per tutte le norme concernenti la coltivazione del riso si fa rinvio al "regolamento speciale per la coltivazione del riso in Provincia di Novara" (D.C.P. n. 101 del 7.7.1969 - G. P. A. n. 38072 del 29.9.1969 – D.P.R. n. 1410 del 3.3.1970 pubblicato sulla G.U. 73 del 24.3.1971).

### CAPO III° - Dei pascoli

#### Art. 10

E' vietato il pascolo su terreni altrui, privati o pubblici, senza il consenso espresso mediante autorizzazione scritta dal conduttore del fondo.

#### Art. 11

Il bestiame vagante, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o privati e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 636 del Codice penale e l'adozione delle misure atte ad assicurare il risarcimento dei danni patiti dall'Ente o dai privati.

#### Art. 12

Il bestiame da pascolo dovrà essere guidato e custodito da persone adulte a meno che i pascoli siano recintati. Ciò allo scopo di impedire che, con lo sbandamento, si arrechi danno ai fondi e molestia alle persone, e di garantire che il pascolo venga esercitato con la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale.

#### Art. 13

I pastori, entro 24 ore dall'arrivo nel Comune, devono denunciare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, ed il personale che hanno alla loro dipendenza. Qualsiasi mutamento deve essere denunciato entro le 24 ore dall'Ufficio di Polizia Comunale.

#### Art. 14

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'Igiene e del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n. 320 e delle altre leggi vigenti in materia.

## CAPO IV° - Industria del latte

### Art. 15

Chiunque intenda produrre e vendere latte alimentare deve, 15 giorni prima, darne comunicazione al Sindaco, al Veterinario Comunale e all'Ufficiale Sanitario per le rispettive competenze stabilite dalle norme vigenti in materia.

### Art. 16

Chiunque intende produrre e vendere latte destinato al consumo diretto deve osservare le norme di cui al R. D. n. 994 del 9.5.1929, modificato col D. P. R. 11.8.1963, n.1504.

## CAPO V° - Strade

### Art.17

Per le strade il bestiame deve essere guidato secondo le norme del codice della strada e custodito da persone capaci ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al traffico o rechi molestia alle persone.

Gli animali indomati e pericolosi debbono essere condotti con le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico.

E' vietato fare abbeverare il bestiame nei fossi e nei canali laterali alle strade salvo che vi siano appositi abbeveratoi.

### Art.18

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere le siepi vive in modo da non restringere le strade ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese del proprietario, ferma restando la contravvenzione accertata.

### Art.19

I fondi confinanti con la strada pubblica devono essere arati, senza arrecare danno alcuno alle strade, alle rive, ed ai fossi.

Resta fermo l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle strade, ripe e fossi, a norma delle disposizioni e consuetudini vigenti.

E' vietato ingombrare e gettare materiale di qualsiasi tipo nelle cunette laterali delle strade comunali e consorziali.

## CAPO VI° - Acque

### Art. 20

E' vietato apportare qualsiasi variazione al corso delle acque pubbliche mediante opere non autorizzate dalle Autorità ed Enti Competenti.

Sono inoltre vietate le derivazioni abusive.

### Art. 21

Le piantagioni e le colture non dovranno inoltrarsi entro l'alveo dei corsi d'acqua e dei cavi irrigui.

Gli alberi di qualsiasi tipo potranno essere piantati su entrambi i lati a non meno di due metri dalla sponda del cavo irriguo in modo da non ingombrare le banchine salvo le distanze previste dall'art. 6.

Le rive devono essere agevoli per il passaggio degli incaricati della sorveglianza e della manutenzione.

Il taglio degli alberi sulle rive dei canali di irrigazione non deve arrecare alcun danno al canale stesso.

Pertanto, occorrerà provvedere allo sradicamento del ceppo ed alla corretta ricostruzione dell'argine.

E' vietato danneggiare manufatti e rive nonché immettere negli stessi tronchi d'albero ed altri materiali che possono ostruire il passaggio dell'acqua.

In ogni caso sia per questo che per il precedente articolo 20 sono fatti salvi i diritti dei consorzi irrigui proprietari o gestori delle acque e degli impianti.

#### Art. 22

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati con qualsiasi sostanza nociva (legge regionale n.32 dell'8.11.1974 e legge statale n.319 del 10.05.1976).

Anche lo scarico delle acque luride nelle fognature è altresì regolato dalle leggi di cui sopra.

#### Art. 23

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente o in contatto con le strade sono tenuti ad impedirne l'inondazione.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime.

#### Art. 24

Eventuali danni alle colture che dovessero verificarsi per straripamento di liquame fognario dovranno essere fatti immediatamente constatare ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale liquidazione del danno.

### CAPO VII° - Malattie delle piante

#### Art. 25

Ferme restando le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931 n. 987, del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12.10.1933 n. 1700, modificato con R. D. 2.12.1937 n. 2504, recanti norme per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli dalle cause nemiche, è fatto obbligo ai proprietari di fondi e di boschi di applicare gli opportuni rimedi contro gli insetti e gli animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste, nonché di denunciare le eventuali comparse di malattie delle piante al Sindaco, che provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'Ispettorato Agrario Provinciale ed al competente osservatorio per le malattie delle Pinte di Torino.

### CAPO VIII° - Malattie del bestiame

#### Art. 26

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale, ogni caso di malattia infettiva del bestiame, come pure ogni caso di morte non imputabile a malattie comuni precedentemente accertate. (D. P. R. 8.2.1954, n.320).

#### Art. 27

Il bestiame deve essere tenuto in stalle possibilmente con parete liscia e pavimento impermeabile. In ogni caso la stalla deve essere adeguatamente illuminata, areata e tenuta in buono stato di conservazione. Esse dovranno essere riconosciute idonee dal Veterinario Comunale.

E' vietata nelle stalle la promiscuità di bovini, suini e polli.

Altre norme sulle stalle sono contenute nel regolamento d'igiene.

### CAPO IX° - Case coloniche

#### Art. 28

Per le case coloniche e le costruzioni annesse dovranno essere rispettate tutte le norme previste dal regolamento edilizio e dal regolamento d'igiene.

#### Art. 29

I cortili, le aie, i terreni immediatamente adiacenti alle case rurali devono avere un adeguato pendio, in modo di permettere il completo e rapido scolo delle acque pluviali.

#### Art. 30

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua o dai pozzi, in modo che non diano luogo ad infiltrazioni inquinanti.

E' vietato formare mucchi di letame o immondizie sui margini delle strade.

### CAPO X° - Generalità

#### Art. 31

Per i beni silvo- pastorali appartenenti al Comune o ad altri enti, si osservano le norme emanate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

#### Art. 32

I boschi di Galliate sono vincolati dal piano Regolatore Generale Comunale.

### CAPO XI° - Penalità

#### Art. 33

Tutte le trasgressioni al regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell'art. 106 del T. U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e nella misura di cui all'articolo 3 della legge 12.7.1961 n. 603.

#### Art.34

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno applicate le norme della procedura stabilita dagli art. 107, 108 e 109 del T. U. della legge comunale e provinciale 3.3.1934 n. 383.

#### Art, 35

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a norma di legge.